



DISTRETTO 44

*Comune di Ragusa
Comune di Chiaramonte Gulfi
Comune di Giarratana
Comune di Monterosso Almo
Comune di Santa Croce Camerina
A.U.S.L. n° 7 - Ragusa*



***REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DEI SINDACI E DEL GRUPPO DI PIANO
DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 44***

APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI IN DATA 27.06.07

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Funzioni del Distretto
- Art. 3 Organi del Distretto

TITOLO II Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

- Art. 4 Comitato dei Sindaci
- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Presidente
- Art. 7 Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci
- Art. 8 Validità delle riunioni e delle votazioni
- Art. 9 Comitato aperto
- Art. 10 Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta
- Art. 11 Deliberazioni
- Art. 12 Verbale di deliberazione
- Art. 13 Assenza dei componenti
- Art. 14 Decadenza-Incompatibilità
- Art. 15 Accesso agli atti

TITOLO III Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze del Gruppo Piano

- Art. 16 Coordinatore del Gruppo Piano
- Art. 17 Composizione del Gruppo Piano
- Art. 18 Sede operativa
- Art. 19 Competenze
- Art. 20 Autonomia
- Art. 21 Rapporti tra il Gruppo di Piano ed il Comitato dei Sindaci
- Art. 22 Riunioni e validità delle sedute
- Art. 23 Ufficio di Piano Distrettuale
- Art. 24 Gruppi di lavoro permanenti
- Art. 25 Rapporti con Terzi
- Art. 26 Revoche, sostituzioni, dimissioni ed incompatibilità
- Art. 27 Accesso agli atti
- Art. 28 Modifiche al regolamento
- Art. 29 Norma finale
- Art. 30 Entrata in Vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione distrettuale, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci e la composizione, la organizzazione e le funzioni del Gruppo Piano del Distretto Socio-Sanitario 44, istituito a norma della Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328 e delle Linee Guida per l'attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana, giusto Decreto Presidenziale n. 243 del 4 novembre 2002.

Art. 2 – Funzioni del Distretto

Il Distretto Socio-Sanitario garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni espressamente stabilite dalle normative di cui all'articolo 1.

Art. 3 – Organi del Distretto

Gli Organi del Distretto Socio-Sanitario, sono: il Comitato dei Sindaci, il Presidente del Comitato, il Gruppo di Piano, il Coordinatore del Gruppo Piano.

TITOLO II Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

Art. 4 – Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo politico. Esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria in tutto il distretto ed alla verifica dei risultati raggiunti

Attiva tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione del Piano di Zona, nell'ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a norma dell'art. 6 della Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000.

Spetta al Comitato, inoltre, anche la programmazione delle Conferenze di servizio, per informare il territorio sulle iniziative da adottare favorendo la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nella fase della redazione del piano di Zona, sia nella fase successiva di gestione e verifica dello stesso.

Nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza, promuove ed approva il Piano di Zona, avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni del Gruppo Piano, appositamente costituito, quale strumento operativo e gestionale della programmazione locale.

Mediante la collaborazione con il Gruppo Piano, predispone e promuove la concertazione con le organizzazioni del privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva.

E' un organismo permanente che opera nell'ambito della programmazione sanitaria in attuazione della Legge 229/99 e del Piano Socio-Sanitario Regionale.

Il Comitato dei Sindaci programma periodiche conferenze di servizio distrettuali, con la finalità di informare la cittadinanza del distretto rispetto agli indirizzi ed alle iniziative volte a favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali coinvolti

Art. 5 – Composizione

Il Comitato è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44.

Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'A.U.S.L. 7 o suo delegato.

Partecipa, altresì, senza diritto di voto, e con compiti di assistenza, il Dirigente del Comune Capofila, nella qualità di coordinatore del Gruppo Piano, nonché i componenti dell'ufficio di piano distrettuale di cui all'art. 23

Art. 6 – Presidente

Il Comitato dei Sindaci è presieduto da un Sindaco del distretto o da un suo delegato, eletto a maggioranza degli aventi diritto dai Sindaci/Assessori delegati presenti. Lo stesso organismo elegge un Vice-presidente.

Il Presidente rimane in carica per il periodo del mandato elettivo del sindaco del proprio comune ed ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Il Presidente convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso il Gruppo Piano.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Sindaco/Assessore del Comune del distretto, appositamente delegato con funzioni di vicepresidente, individuato con apposita votazione.

Il Presidente, in caso di cessazione della carica, ovvero di decadenza, non potrà continuare a svolgere la propria funzione. In tale circostanza, il Comitato dei Sindaci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Art. 7 – Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci

Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.

Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti, nonché su proposta del coordinatore del Gruppo Piano.

Il Comitato deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro giorni tre da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso, anche via fax, alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascun componente e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta a mezzo fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Il Comitato dei Sindaci ha sede legale presso il Comune Capofila .

Le riunioni, si tengono, di norma, presso il Comune capofila.

Oltre ai componenti riportati all'articolo 5, per particolari ed opportuni motivi, possono essere invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, componenti del Gruppo Piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni, come specificato nei successivi articoli.

Art. 8 – Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide se presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto, purchè sia presente il Presidente o il Vicepresidente.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

Il Rappresentante dell'A.U.S.L. non ha diritto di voto.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato, non sono previsti gettoni di presenza.

L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute ed all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Coordinatore del Gruppo di Piano o suo delegato.

Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

Art. 9 – Comitato aperto

Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato, o su richiesta di 1/3 dei componenti, può convocare la seduta nella forma di comitato aperto.

Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati gli Assessori dei Comuni del Distretto, della Provincia e della Regione; altri rappresentanti dei Comuni, della Provincia e della Regione,

nonché Parlamentari ed Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Presidente consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al comitato gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate.

Il Comitato aperto può essere convocato per particolari motivi di interesse comune, congiuntamente con il Comitato di altri distretti.

Durante le adunanze aperte del Comitato, non possono essere adottate deliberazioni o autorizzazioni di impegni di spesa.

Art. 10 – Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta

Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del comitato funzionari dell'A.U.S.L., dei Comuni facenti parte del Distretto, o esperti del terzo settore, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Art. 11 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto, nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal presidente, con l'assistenza del Coordinatore del Gruppo di Piano.

I componenti che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza.

Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace.

Tutti gli atti devono essere motivati.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Dirigente del comune capofila di distretto, che si avvale dei responsabili di servizio segreteria.

Le deliberazioni del comitato sono eseguibili immediatamente.

Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo del Comune capofila, per dieci giorni consecutivi.

Copia dell'atto sarà consegnata ai Comuni del Distretto al fini della conoscenza di tutta la cittadinanza ricadente nel territorio di appartenenza del Distretto.

Art. 12 – Verbale di deliberazione

La deliberazione del Comitato costituisce verbale delle adunanze ed è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dallo stesso.

La sua redazione avviene a cura del Dirigente del comune capofila del Distretto Socio-Sanitario, che si avvale degli uffici di segreteria.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.

Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
- i nominativi degli astenuti e dei contrari;
- nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le deliberazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente. Il verbale dell'incontro è firmato dal Presidente o suo delegato.

Art. 13 – Assenza dei componenti

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato.

Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne preventiva comunicazione.

Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

Qualora le assenze dei componenti il Comitato siano superiori a tre riunioni consecutive senza che vi sia alcun sostituto, il legale rappresentante dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

Art. 14 – Decadenza-Incompatibilità

I Componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune cessi di svolgere le proprie funzioni o venga loro revocata la delega.

In quest'ultimo caso è data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

Art. 15 – Accesso agli atti

Ciascun Ente, aderente al Piano di Zona, potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione del Piano di Zona, presentando richiesta al presidente del Distretto.

TITOLO III

Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze del gruppo piano

Art. 16 – Coordinatore del Gruppo Piano

Il Coordinatore del Gruppo Piano è il Dirigente dei Servizi sociali del Comune Capofila. Al Coordinatore del Gruppo Piano, spettano i seguenti compiti e funzioni:

1. Partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Comitato dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione.
2. svolge un ruolo propulsivo, d'indirizzo e di coordinamento delle attività del Gruppo Piano, finalizzato alla stesura del Piano di Zona
3. cura i rapporti tra il Gruppo Piano ed il Comitato dei Sindaci ed il suo Presidente
4. stabilisce l'ordine del giorno, convoca, coordina, rappresenta e presiede il Gruppo Piano
5. è referente per tutte le questioni di carattere amministrativo e finanziario connesse all'attività del Gruppo Piano
6. assume tutti gli atti amministrativi ed i provvedimenti di natura gestionale e di competenza dirigenziale, finalizzati alla predisposizione ed attuazione del Piano di Zona.
7. individua i responsabili amministrativi per la cura degli aspetti amministrativi e contabili e dei provvedimenti gestionali di propria competenza.
8. E' il responsabile dell'ufficio distrettuale di piano di cui all'art. 23

Art. 17 – Composizione del Gruppo Piano

Il Gruppo Piano è composto da soggetti rappresentanti le categorie sotto elencate:

- 6 funzionari del Comune di Ragusa, capofila di Distretto
- 1 funzionario per il Comune di Giarratana
- 1 funzionario per il Comune di Monterosso Almo
- 1 funzionario per il Comune di Santa Croce Camerina
- 1 funzionario per il Comune di Chiaramonte Gulfi
- 1 rappresentante della Provincia Regionale di Ragusa
- 1 rappresentante della AUSL n. 7 di Ragusa
- 1 rappresentante dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa
- 1 rappresentante delle istituzioni scolastiche
- 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali
- 1 rappresentante della Diocesi di Ragusa
- 1 rappresentante delle IPAB
- 3 rappresentanti del "terzo settore" in modo che siano complessivamente rappresentati le organizzazioni del volontariato e le onlus in generale
- 2 rappresentanti delle centrali cooperative maggiormente rappresentative nel distretto;
- 1 rappresentante degli Enti di formazione ex legge regionale 24/86;
- 1 rappresentante delle associazioni datoriali
- 1 rappresentante del CSSA
- 1 rappresentante del USSM
- 1 rappresentante della Casa Circondariale

Fa parte di diritto del Gruppo Piano il referente territoriale della cabina di regia come da nomina dell'Assessore Regionale della Famiglia, con compiti di supporto e di sostegno alle procedure amministrative e al metodo seguito per la programmazione locale.

I componenti il Gruppo di Piano vengono indicati dai rispettivi Enti e/o Organizzazioni di appartenenza, con possibilità di indicare eventuali componenti supplenti. La nomina dei singoli componenti non consente deleghe a terze persone.

L'indicazione da parte dei vari Enti relativamente ai propri rappresentanti nel Gruppo Piano è formalizzata mediante determinazione del Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Gruppo Piano potrà essere successivamente allargato con la presenza di altre realtà istituzionali, sociali o economiche del territorio. L'ammissione avverrà sentito il Gruppo Piano e successiva determina del presidente del Comitato dei Sindaci.

Alle riunioni sono ammessi esclusivamente i soggetti individuati quali componenti del Gruppo Piano. Non sono ammessi alle sedute soggetti terzi delegati;

Art. 18 - Sede operativa

Il Gruppo Piano ha la propria sede operativa presso i locali del Settore XII – Servizi sociali ed assistenziali del Comune di Ragusa.

Art. 19 - Competenze

Il Gruppo Piano è la struttura tecnica di riferimento per i Comuni del Distretto socio-sanitario n.44, preposto all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del PIANO DI ZONA, nonché alla gestione dello stesso.

IL Gruppo Piano, in particolare:

- ✓ predispone la relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali, del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale;
- ✓ Nomina al proprio interno i componenti dei gruppi ristretti di cui all'art.23
- ✓ Istituisce i Gruppi di Lavoro permanenti per aree tematiche di cui all'art.24
- ✓ definisce gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale;
- ✓ provvede alla gestione e coordinamento dei Tavoli di concertazione distrettuale;
- ✓ predispone il Bilancio di distretto, sulla base dei singoli Piani Finanziari redatti dai Comuni appartenenti ad ogni Distretto socio-sanitario integrati con il Piano Finanziario AUSL;
- ✓ individua e propone al Comitato dei Sindaci gli obiettivi strategici con riferimento alle aree d'intervento previste dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali;
- ✓ redige il Piano di Zona;
- ✓ predispone gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ✓ organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- ✓ rimodula le attività previste dal Piano di Zona, con l'eventuale acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- ✓ predispone l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori sociali coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona (Terzo Settore ed Enti Terzi);
- ✓ predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione, nonché sull'utilizzo delle somme ricevute dal Comune capofila quale destinatario del fondo complessivo assegnato all'ambito territoriale;
- ✓ promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- ✓ formula indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.
- ✓ Nell'espletamento delle proprie attività il Gruppo Piano, individua, al suo interno, un gruppo di lavoro ristretto a carattere tecnico, con esperti di progettazione sociale, a cui viene altresì demandato il compito di coordinare i laboratori tematici istituiti in seno ai tavoli di concertazione.

Art. 20 - Autonomia

Il Gruppo Piano ha l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi/obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato dei Sindaci

Art. 21 – Rapporti tra il Gruppo di Piano ed il Comitato dei Sindaci

I rapporti tra il Gruppo di Piano ed il Comitato dei Sindaci si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed organizzativa. Il Gruppo di Piano informa, periodicamente, tramite il Coordinatore, il Comitato dei Sindaci della propria attività, affinché quest'ultimo possa valutare e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici ed il rispetto della normativa vigente. Annualmente il Coordinatore del Gruppo di Piano farà pervenire al Comitato dei Sindaci una dettagliata relazione sui lavori condotti e lo stato di attivazione degli stessi, segnalando le eventuali criticità in merito alle quali il Comitato dei Sindaci potrà assumere eventuali correttivi.

Art. 22 - Riunioni e validità delle sedute

Il Gruppo Piano si riunisce ogni qualvolta viene convocato.

Le sedute vengono convocate dal Coordinatore almeno cinque giorni prima dalla data fissata a mezzo avviso da trasmettersi ai componenti con fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Nei casi di comprovata urgenza o di autoconvocazione l'avviso dovrà essere trasmesso almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

Il Gruppo piano può essere convocato dal coordinatore dietro richiesta sottoscritta da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o su richiesta esplicita del Presidente del Comitato dei Sindaci.

Le riunioni del Gruppo Piano sono valide in presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, come previsto all'art. 17.

Alle riunioni del Gruppo di Piano, in relazione a specifici argomenti, possono prendere parte esperti esterni, rappresentanti di enti e associazioni appositamente convocati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale.

Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo del Comune capofila, per dieci giorni consecutivi.

Copia dell'atto sarà consegnata ai Comuni del Distretto al fini della conoscenza di tutta la cittadinanza ricadente nel territorio di appartenenza del Distretto.

Art. 23 - Ufficio Distrettuale di Piano

A livello distrettuale viene costituito l'**Ufficio Distrettuale di Piano** così composto:

- ✓ Il Coordinatore del Gruppo di Piano
- ✓ I Rappresentanti dei Comuni del distretto
- ✓ Un Rappresentante dell'AUSL n. 7 di Ragusa

L'ufficio di piano distrettuale ha sede nel Comune capofila.

Il Gruppo piano, in relazione alle diverse fasi di lavoro, seleziona al suo interno dei gruppi ristretti a cui, di volta in volta, assegna specifici obiettivi e tempi precisi per il loro raggiungimento.

L'esito degli incontri dei gruppi ristretti sarà presentato al Gruppo Piano.

L'ufficio di piano distrettuale, con il supporto di una segreteria organizzativa, svolgerà i seguenti compiti:

- ✓ Predisposizione degli atti amministrativo-finanziari per l'affidamento dei servizi previsti nel piano di zona;
- ✓ Coordinamento ed implementazione dei progetti distrettuali;
- ✓ Promozione delle azioni di sistema (formazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione);
- ✓ Predisposizione degli atti di convocazione del gruppo di piano e del Comitato dei Sindaci;
- ✓ Cura dei rapporti con l'AUSL, con gli enti terzi e con il terzo settore;
- ✓ Redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona e gestione del S.I.R.I.S.
- ✓ Altre funzioni di carattere generale.

Art. 24 - Gruppi di lavoro permanenti

Il Gruppo Piano istituisce dei gruppi di lavoro per ogni area tematica d'intervento e nomina al suo interno un responsabile.

Il responsabile provvederà alla convocazione del gruppo di lavoro coinvolgendo le strutture operanti nel settore di riferimento e redigendo un apposito verbale, controfirmato dai componenti il coordinamento del tavolo.

L'esito degli incontri dei gruppi di lavoro sarà presentato al Gruppo Piano.

Art. 25 - Revoche, dimissioni, sostituzioni

Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Coordinatore del Gruppo di Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza del componente il Gruppo di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione, per i seguenti motivi:

- a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici,
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
- c) assenza ingiustificata a due sedute anche non consecutive

Ogni componente può dimettersi dal Gruppo Piano solo a seguito di comunicazione scritta dell'ente di provenienza al Coordinatore del Gruppo Piano con preavviso di almeno 15 giorni. E' facoltà dell'Ente individuare altra risorsa ad integrazione di quella dimissionaria.

Art. 26 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli atti dei lavori del Gruppo Piano sono pubblicati all'albo pretorio del Comune di Ragusa.

I comuni del distretto possono richiedere, in qualsiasi momento, copia degli atti, al fine di consentirne l'accesso ai cittadini .

Art. 27 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere avanzate dal Gruppo Piano che, a maggioranza dei componenti, propone al Comitato dei Sindaci eventuali variazioni. Le proposte di modifica dovranno essere approvate a maggioranza dal Comitato dei Sindaci.

Art. 28 - Norma finale.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 29 - Entrata in vigore.

Il Presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni del Distretto.

Copia del regolamento è consegnato a ciascun Sindaco dei comuni facenti parte del Distretto socio sanitario 44, per l'esercizio del diritto di informazione alla cittadinanza, nonché ai componenti il Gruppo di Piano.